

N. 00911/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01752/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2014, proposto da: Curatela del Fallimento Le Camelie S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Felli nel cui studio in Firenze via delle Mantellate n. 8 è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via XXIV Maggio n. 3;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. DN-18/274 del 16.07.2014, adottata dal Dirigente della Direzione Urbanistica Edilizia Privata, SUAP Attività Produttive e Mobilità del Comune di Pisa, successivamente notificata, con la quale viene imposto al curatore fallimentare della Società "Le Camelie" di procedere allo smontaggio di due gru

presenti nel cantiere posto in località Tirrenia, via Pisorno, via Castagni e via Gladioli, nonché di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente e, in particolare, della successiva nota prot. n. 54490 del 14.08.2014 del Comune di Pisa, Edilizia Privata, trasmessa a mezzo PEC il 18.08.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori N. Felli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Pisa riscontrata la presenza di due gru in un cantiere non operativo sito in un'area di proprietà della S.r.l. le Camelie, in stato di fallimento, e riscontrato un potenziale pericolo derivante dalla formazione di ruggine e dall'assenza di operatori che possano monitorarne lo stato, ha ordinato al curatore fallimentare la loro rimozione.

Avverso tale atto ha proposto ricorso la curatela affermando di non poter essere legittimata passiva rispetto ad una siffatta ordinanza e denunciando il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 7 della L. 241/90.

Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata è, infatti, affetta da un evidente difetto di istruttoria con riguardo alla individuazione del soggetto a cui compete la rimozione delle due gru.

Invero, senza compiere molte indagini, tale soggetto è stato individuato nel

curatore fallimentare (erroneamente qualificato come rappresentante legale della Società) senza, tuttavia, verificare se l'area di cantiere, che ricade nella detenzione e nella disponibilità della impresa appaltatrice, fosse effettivamente stata riconsegnata al committente e se le due gru fossero entrate a far parte dei beni di cui il curatore ha l'amministrazione all'esclusivo fine di soddisfare la massa dei creditori.

Risulta peraltro fondata anche la censura con cui si lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 241 del 1990 in quanto dagli accertamenti compiuti dall'Amministrazione comunale è risultato che il pericolo derivante dalla presenza in cantiere delle gru non fosse imminente ma potesse derivare dallo stazionamento di lungo periodo delle stesse nell'area in assenza di operatori addetti alla sua manutenzione.

Vi era, quindi, tutto il tempo di individuare i soggetti interessati e di comunicare loro l'avviso di avvio del procedimento per acquisire elementi utili alla individuazione di quello a cui effettivamente compete la rimozione dei due manufatti.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)